

## **CODICE DI AUTODISCIPLINA DEI SERVIZI FITNESS E SALUTE**

### **Titolo I – Disposizioni preliminari e principi generali**

#### *Articolo 1*

#### **Finalità del codice**

APIIS è l'Associazione Provinciale Imprenditori Impianti Sportivi, di seguito denominata Associazione; essa rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore del Fitness e della Salute, aderisce alla FIIS Federazione Nazionale Impianti Sportivi, alla Confcommercio e all'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano.

L'Associazione vincola le aziende associate al presente Codice di Autodisciplina dei Servizi Fitness, di seguito denominato Codice. Esso persegue lo scopo di:

a) armonizzare la pratica degli operatori del settore del Fitness e della Salute, impegnandoli a rispettare nello svolgimento della propria attività imprenditoriale precisi e determinati canoni di correttezza, trasparenza e professionalità, in funzione della salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti nel settore. In particolare:

- 1) per quello che riguarda il principio di correttezza, esso implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella propria attività professionale, il rifiuto di qualsiasi situazione suscettibile di creare arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale ovvero conflitti di interesse tra dipendenti, dirigenti e azienda;
- 2) per quello che riguarda il principio di trasparenza, esso implica l'impegno a fornire le informazioni dovute in modo chiaro, frequente e completo, nonché a verificare preventivamente la veridicità delle informazioni comunicate;
- 3) per quello che riguarda il principio di professionalità, esso implica il perseguimento della migliore qualità secondo gli standard più avanzati del settore e profilo di attività lavorativa, la puntualità di adempimento di doveri e obblighi, la ricerca di economicità ottimale nei servizi resi;

b) promuovere l'adozione della Norma UNI di settore relativa all'erogazione del servizio di un centro fitness e salute.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione promuove la divulgazione e l'aggiornamento del Codice con apposite iniziative.

## Articolo 2

### Definizioni

Il **fitness** è attività finalizzata al raggiungimento di una migliore condizione di benessere psicofisico, al mantenimento di un ottimale stato di salute, alla ricerca di una migliore forma fisica ed aspetto estetico.

I **servizi base** offerti dagli operatori professionali del Fitness e della Salute sono costituiti essenzialmente da attività motorie, e si sviluppano in:

- a) corsi individuali, che si effettuano in sale attrezzate con macchine isotoniche (a contrappesi o pneumatiche), macchine cardiovascolari (bike, step, tapis roulant, cross trainer) e vari attrezzi (manubri, bilancieri) e attrezzature (panche, spalliere, ecc.), suddivisi in corsi di tonificazione, di dimagrimento, di sviluppo muscolare, di cardiofitness;
- b) corsi di gruppo, che si effettuano a corpo libero, con o senza l'utilizzo di particolari attrezzi, caratterizzati da elevata dinamicità, con finalità aerobiche o tonificanti, e svolti secondo precise coreografie e particolari basi musicali, suddivisi in corsi di aerobica (nelle varianti di bassa, media ed alta intensità), di step, di gag, di body pump, di body conditioning, di kick aerobic, di fit boxe, di spinning, e di altro tipo;
- c) corsi individuali e/o collettivi a corpo libero, caratterizzati da ridotta o nulla dinamicità, con l'accompagnamento di musiche rilassanti, suddivisi in corsi di ginnastica dolce, di stretching, di pilates, di training autogeno, di yoga nelle sue diverse varianti, di thai chi, di shaolin e di altre discipline di origine orientale;
- d) corsi effettuati in acqua, quali l'acquagym, l'idrospinning, l'idrostep;
- e) attività sportive, quali squash e indoor rowing.

Anche l'offerta di uno solo di tali servizi attribuisce al soggetto la qualifica di **operatore del settore del Fitness e della Salute**.

I **servizi complementari** eventualmente offerti dagli operatori del Fitness e della Salute sono costituiti da trattamenti vari di cura alla persona, quali:

- a) trattamenti estetici, quali il solarium;
- b) trattamenti massofisioterapici, quali le sedute di riabilitazione, di ginnastica antalgica e altre similari;
- c) trattamenti di medicina naturale, quali lo shiatsu, le tecniche di riflessologia plantare, di agopuntura, di massaggio cinese, di massaggio ayurvedico;
- d) trattamenti di aromaterapia, di cromoterapia, di floriterapia, di idroterapia;
- e) trattamenti termali, quali i bagni turchi, le saune, i massaggi;
- f) ambulatorio medico;
- g) bar interno.

## Articolo 3

### Rispetto dei principi dell'ordinamento, della legislazione e degli usi

L'applicazione del presente Codice deve avvenire in conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento, nel rispetto delle norme civili, penali e amministrative. Entro questi limiti, gli aderenti all'Associazione applicano gli usi eventualmente esistenti nel settore.

#### *Articolo 4*

### **Regole generali di condotta**

Nello svolgimento della propria attività le aziende associate osservano i principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici o privati, con i quali entrano in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti o terzi.

L'Organo di controllo vigila affinché tutti gli associati operino nel rispetto dei suddetti principi.

#### *Articolo 5*

### **Clausola di adesione**

Gli Organi direttivi dell'Associazione verificano il possesso, da parte dell'azienda che presenti richiesta di adesione all'Associazione, dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, ed esprimono in proposito un parere preventivo e meramente consultivo.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione integrale del Codice, con l'impegno a rispettarne:

- a) i principi e le procedure regolamentari;
- b) le variazioni intervenute successivamente all'adesione;
- c) le decisioni dell'Organo di controllo.

L'Associazione verifica che l'azienda sia messa a conoscenza dei contenuti del Codice, nonché delle variazioni successivamente apportate. A tale scopo, l'azienda riceve una copia del presente testo, e ne sottoscrive l'accettazione e l'impegno ad osservarne le prescrizioni in calce all'atto di adesione. Qualora siano apportate variazioni al presente Codice, l'Associazione provvede a informarne le aziende associate, le quali dovranno procedere a una nuova sottoscrizione entro un termine congruo.

La mancata sottoscrizione delle modifiche entro il termine stabilito comporta la decadenza dall'Associazione.

#### *Articolo 6*

### **Attestato di qualità e simbolo di riconoscimento**

Contestualmente all'adesione l'azienda riceve un attestato di qualità etico-professionale, e le viene attribuito il diritto all'uso di un apposito simbolo di riconoscimento.

La decadenza o il recesso dall'Associazione comporta l'obbligo di restituire l'attestato, nonché il divieto di utilizzare il simbolo di riconoscimento.

#### *Articolo 7*

### **Ambito operativo del codice e sua efficacia**

Le aziende associate sono tenute ad applicare il Codice:

- a) nei rapporti con le altre aziende associate;
- b) nei rapporti con le imprese che non aderiscono all'Associazione;
- c) nei rapporti con i clienti, i fornitori, i dipendenti.

## **Titolo II - Norme di comportamento**

### **Capo I - Norme miranti a garantire l'immagine e il decoro della categoria**

#### *Articolo 8*

#### **Rispetto delle norme igieniche, sanitarie ed edilizie**

Le aziende associate devono disporre:

- a) dell'idoneità sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa regionale;
- b) di apposita concessione edilizia, rilasciata dalle autorità competenti;
- c) del nullaosta dei VV.FF., in seguito all'accertamento della sicurezza degli impianti.

Le aziende associate devono inoltre aver adempiuto alle norme che garantiscono l'accesso ai disabili negli edifici e negli spazi aperti al pubblico.

#### *Articolo 9*

#### **Condizioni minime di qualità degli impianti**

Le aziende associate devono essere dotate di:

- a) zona ufficio - segreteria e/o ricevimento;
- b) spazi adeguati di attività motoria;
- c) primo soccorso;
- d) servizi per gli utenti, divisi per sesso, comprendenti i locali spogliatoio, i locali WC, e docce e i lavandini
- e) servizi per il personale, con le medesime caratteristiche;
- f) deposito.

La pulizia e l'igienizzazione di tutti i locali deve essere adeguata e tempestiva.

#### *Articolo 10*

#### **Attrezzature**

Le attrezzature predisposte dalle aziende associate per l'erogazione del servizio devono essere:

- a) conformi alla normativa vigente;
- b) professionali, con certificazione dell'azienda produttrice.

Le aziende associate devono disporre di un servizio assistenza sulle macchine acquistate, e provvedere periodicamente alla loro manutenzione, ad opera di personale interno e/o di ditta professionale. Esse inoltre provvedono, compatibilmente con le loro possibilità economiche, all'adeguamento delle attrezzature all'evoluzione tecnologica.

#### *Articolo 11*

#### **Idoneità del personale**

Tutti gli istruttori delle aziende associate devono possedere un diploma di abilitazione professionale (minimo 60 ore di corso), e almeno uno di essi deve essere un diplomato ISEF.

Deve essere attuato almeno un corso di formazione all'anno per il personale.

#### *Articolo 12*

#### **Repressione dell'uso di sostanze illecite**

Le aziende associate, sulla base di una doverosa etica professionale a tutela dell'integrità psico-fisica della propria clientela, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in materia di *doping*, condannano l'uso di sostanze illecite al fine di migliorare le prestazioni fisiche e si impegnano ad adottare ogni iniziativa idonea ad impedire l'uso e la distribuzione di tali sostanze nei propri locali, sia da parte del proprio personale sia da parte della clientela. Nel caso venga accertato l'uso delle predette sostanze da parte dei dipendenti o dei clienti, le aziende associate:

- a) adotteranno nei confronti dei dipendenti i provvedimenti disciplinari consentiti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi;
- b) inviteranno il cliente a sospendere la frequentazione dei propri locali, con impossibilità di riammissione.

#### *Articolo 13*

#### **Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali**

Le aziende associate operano nel pieno rispetto della l. 675/1996 e del D.P.R. 318/1999, a tutela della riservatezza delle persone e degli altri soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali. Esse verificano che nello svolgimento della propria attività imprenditoriale le informazioni e i dati personali, economici e di consumo raccolti siano:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati ai fini della prestazione del servizio al cliente, e comunque per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- c) esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Le aziende associate si assicurano che nel modulo d'iscrizione il cliente sia previamente informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti riconosciuti dalla legge all'interessato;
- f) l'identità del titolare e, se designato, del responsabile.

Le aziende associate verificano che il consenso al trattamento dei dati personali sia prestato dall'interessato per iscritto e dopo che sono state rese le informazioni citate. Il modulo d'iscrizione deve prevedere la possibilità di esprimere, mediante specifica

sottoscrizione, il consenso al trattamento dei dati personali per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. In ogni caso, le aziende associate si impegnano a non divulgare i dati personali dei clienti rilasciati al momento dell'iscrizione.

Le aziende associate facilitano l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge all'interessato. In particolare, si assicurano che l'interessato, in qualsiasi momento e con semplici modalità, abbia la possibilità di:

- a) conoscere gratuitamente l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sull'identità del titolare, sulle finalità e modalità del trattamento, sull'identità del responsabile;
- c) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
  - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
  - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le aziende associate non elaborano dati personali e informazioni idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute - ad eccezione, in quest'ultimo caso, di quelle informazioni necessarie per il corretto svolgimento del lavoro.

Le aziende associate assumono tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni in loro possesso. Le misure di protezione devono essere adeguate al tipo di elaborazione, al tipo di rischio sofferto, allo stato delle conoscenze informatiche. Le aziende associate rispondono delle violazioni imputabili ai loro collaboratori e che esse avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

#### *Articolo 14*

### **Rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo**

Le aziende associate vigilano affinché nello svolgimento delle loro attività siano rispettati, nei confronti di clienti, dipendenti e soggetti terzi, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni internazionali. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela:

- a) del diritto alla libertà e alla dignità personale;
- b) del diritto di associazione;
- c) del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- d) del diritto alla salute, che impone di assicurare la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di erogazione dei servizi;

- e) dei diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alla retribuzione, al riposo, alle ferie e alla parità di trattamento;
- f) del diritto di proprietà.

#### *Articolo 15*

### **Salvaguardia dell'ambiente**

Le aziende associate contribuiscono al rispetto della natura e alla salvaguardia dell'ecosistema. A tale scopo esse adottano tutte le misure e le cautele imposte dalla legge e dai regolamenti e curano la gestione delle risorse naturali in modo sostenibile, con particolare riguardo al risparmio energetico.

## **Capo II - Obblighi relativi ad attività commerciali**

#### *Articolo 16*

### **Requisiti minimi dei contratti**

Nei contratti stipulati con i clienti, i fornitori e altre imprese, le aziende associate si impegnano ad operare, sin dalla fase delle trattative, con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza.

In particolare, sono sempre evidenziati con precisione:

- a) il tipo di servizio prestato;
- b) le modalità e i tempi di prestazione del servizio;
- c) le modalità e i termini di pagamento.

#### *Articolo 17*

### **Equità delle clausole contrattuali**

Le aziende aderenti ispirano il contenuto dei contratti da esse predisposti ai principi indicati dall'Associazione. In particolare, esse non inseriscono nei propri contratti clausole inique o vessatorie ed ottemperano al divieto di abuso di dipendenza economica, evitando di determinare un significativo squilibrio di diritti e di obblighi in proprio favore, anche qualora fosse nelle loro concrete possibilità.

#### *Articolo 18*

### **Soluzione conciliativa delle controversie**

In caso di controversia le aziende associate si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale di Milano.

#### *Articolo 19*

### **Canoni di esecuzione dei contratti**

Nell'esecuzione dei contratti stipulati con i clienti, i fornitori e altre imprese, le aziende associate si attengono al principio della buona fede, in applicazione dei citati principi di correttezza, trasparenza e professionalità.

## **Capo III - Obblighi di monitoraggio**

### *Articolo 20*

#### **Obblighi di comunicazione e segnalazione**

Al fine di consentire l'adattamento del presente Codice alla realtà operativa del settore e la verifica della sua applicazione, ciascuna delle aziende aderenti:

- a) richiede all'Organo di controllo pareri sull'applicazione del Codice, in tutti i casi in cui si renda necessario;
- b) comunica annualmente all'Organo di controllo le concrete modalità di attuazione dei principi in esso contenuti, con menzione dei problemi eventualmente riscontrati;
- c) segnala senza ritardo all'Organo di controllo i comportamenti tenuti da altre aziende aderenti in violazione del Codice.

### *Articolo 21*

#### **Obblighi di vigilanza**

Le aziende associate vigilano sul rispetto del Codice da parte dei dipendenti. In caso di violazione:

- a) rimuovono, per quanto possibile, le conseguenze dannose o pericolose della violazione;
- b) comunicano all'Organo di controllo le violazioni che possano nuocere alle aziende associate e all'immagine dell'Associazione;
- c) adottano nei confronti del personale responsabile i provvedimenti disciplinari consentiti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi.

In mancanza di interventi correttivi, l'azienda è ritenuta responsabile della violazione del Codice.

## **Capo IV - Regolazione dei rapporti con i principali stakeholders**

### **Sezione I - Clienti**

#### *Articolo 22*

#### **Obbligo di lealtà**

La condotta delle aziende associate e di chi agisce per loro conto è ispirata a criteri di attenzione alle esigenze obiettive del cliente e di disponibilità e di cortesia verso quest'ultimo. Pertanto, le aziende associate:

- a) mettono in atto sistemi per comprendere le esigenze della clientela e misurarne la soddisfazione;
- b) offrono la più ampia gamma possibili di servizi, garantendone l'elevata qualità;
- c) evadono in modo sollecito e puntuale i reclami ricevuti.

L'azienda predispone per il personale percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di questi obiettivi.

#### *Articolo 23*

### **Obblighi informativi**

Le aziende associate si impegnano ad informare tempestivamente il Cliente in relazione a:

- a) gli orari di apertura dei locali e di svolgimento dei corsi;
- b) i periodi di chiusura;
- c) le modalità di accesso ai locali e di utilizzo degli impianti;
- d) i prezzi relativi alle varie attività ed ogni loro variazione;
- e) le condizioni, i termini e le modalità con cui è possibile il recupero delle lezioni perse;
- f) l'esistenza di una copertura assicurativa e la sua estensione, con particolare riferimento ai danni derivanti da infortunio che il Cliente si sia procurato durante la frequenza dei locali dell'azienda;
- g) le variazioni eventualmente apportate al Regolamento Interno.

Le citate informazioni devono essere portate a conoscenza del Cliente con mezzi idonei, quali avvisi e prospetti informativi nei locali in cui vengono erogati i servizi, ovvero comunicazioni individuali inviate a domicilio.

La violazione dei suddetti obblighi informativi da parte dell'azienda associata, opportunamente segnalata all'Associazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 36 del presente Codice, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, quali la sospensione o, in caso di reiterazione, l'esclusione dell'azienda dall'Associazione.

#### *Articolo 24*

### **Certificato medico**

Come condizione per l'accesso ai servizi offerti, le aziende associate richiedono ai propri clienti un certificato medico attestante l'idoneità fisica e l'assenza di impedimenti psico-fisici all'esercizio delle attività motorie e sportive.

#### *Articolo 25*

### **Copertura assicurativa**

Le aziende associate prevedono una assicurazione per la responsabilità civile dei clienti.

## **Sezione II - Dipendenti**

#### *Articolo 26*

### **Sicurezza sul lavoro**

Le aziende associate osservano tutte le norme in materia di lavoro, in particolare le disposizioni:

- a) in materia di sicurezza, adottando tutte le misure di prevenzione degli infortuni prescritte dalla l.626/1994;
  - b) in materia di pari opportunità.
- In questo ambito, curano l'aggiornamento e la formazione continua dei dipendenti.

#### *Articolo 27*

### **Istruzioni ed ordini sul rispetto del Codice**

Le aziende associate:

- a) curano la divulgazione del Codice presso i propri dipendenti e collaboratori;
- b) vigilano affinché l'operato di dipendenti e collaboratori sia conforme ai canoni di correttezza, trasparenza, professionalità, con particolare riguardo all'obbligo di lealtà nei confronti del cliente.

A tal fine, le aziende associate effettuano adeguate selezioni per l'assunzione di nuovo personale, predisponendo un piano di formazione idoneo alla realizzazione dei principi stabiliti dal Codice.

### **Sezione III - Concorrenti**

#### *Articolo 28*

### **Divieto di pratiche di concorrenza sleale**

Le aziende associate si astengono:

- a) dal compiere atti di concorrenza sleale, come definiti dall'articolo 2598 del codice civile e dalle altre norme vigenti;
- b) dal formulare giudizi sulla professionalità delle imprese concorrenti, ancorché richiesti dal cliente.

Nelle prestazioni dei propri servizi, le aziende associate possono effettuare raffronti e comparazioni con quelli delle imprese concorrenti, purché in relazione ad elementi veridici, omogenei ed obiettivi.

Qualora accettino un incarico congiuntamente ad altre imprese, le aziende associate collaborano con queste secondo i principi di lealtà e correttezza, al solo scopo di soddisfare le richieste del cliente. Anche in caso di collaborazione, le aziende associate si astengono comunque dal fornire ad altre imprese informazioni e dati sui propri clienti, salvo che questi abbiano prestato il loro consenso secondo le modalità previste dalla legge.

#### *Articolo 29*

### **Pubblicità ingannevole**

Le aziende associate osservano nelle comunicazioni pubblicitarie i principi di veridicità e correttezza e si astengono da ogni tipo di pubblicità ingannevole. Le campagne di promozione delle aziende associate sono principalmente finalizzate a illustrare in modo trasparente:

- a) i servizi resi, la loro disponibilità e i tempi di realizzazione;
- b) il rapporto tra i servizi resi e le reali esigenze del cliente;

- c) i mezzi predisposti per risolvere i problemi connessi alla prestazione del servizio;
- d) i canali che i clienti possono utilizzare per comunicare con l'azienda;
- e) il contributo che i clienti possono prestare ai fini del miglioramento del servizio.

#### *Articolo 30*

### **Segnalazione di comportamenti lesivi della categoria**

Le aziende associate segnalano all'Organo di controllo i comportamenti di terzi, suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei clienti inducendoli in errore, ovvero di arrecare danno a una o più aziende associate o all'intera categoria. L'Organo di controllo valuta tali segnalazioni e, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, chiede all'Autorità garante della concorrenza e del mercato o alle altre Autorità competenti di inibire i comportamenti illeciti.

#### *Articolo 31*

### **Divieto di utilizzare informazioni riservate**

Le aziende associate si astengono dall'utilizzare informazioni riservate, particolarmente nel caso in cui ne abbiano conoscenza a seguito dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione con un soggetto già alle dipendenze di un'impresa concorrente.

## **Sezione IV – Associazione di categoria**

#### *Articolo 32*

### **Obblighi informativi delle aziende associate**

Le aziende associate comunicano all'Associazione, con periodicità annuale, le modalità di attuazione del Codice nei rapporti commerciali con i clienti, i fornitori e le altre imprese.

#### *Articolo 33*

### **Obblighi informativi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna altresì a comunicare annualmente alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano le segnalazioni pervenute all'Organo di controllo, i casi esaminati, il numero e il tipo di sanzioni irrogate, le controversie risolte o ancora in corso.

## **Titolo III – Applicazione del Codice**

### **Capo I – Organo di controllo**

#### *Articolo 34*

### **Costituzione e composizione**

L'Associazione istituisce un Organo di controllo, il quale si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti. Dei membri effettivi:

uno è nominato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;

due sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;

due sono nominati dall'associazione dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativa nel territorio della Provincia di Milano.

I membri supplenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tutti i componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra gli operatori del settore che soddisfino i necessari requisiti di competenza, onorabilità e indipendenza.

Il mandato dell'Organo di controllo ha la durata di tre anni solari. In caso di impedimento permanente o dimissioni di uno o più dei suoi componenti si procede alla sostituzione; la nomina del sostituto spetta al medesimo soggetto che ha nominato il componente impedito o dimissionario, e il sostituto permane in carica per il tempo residuo. Allo scadere del mandato, i singoli componenti non possono essere confermati per il mandato successivo.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione. I membri dell'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo, qualora vengano trattate materie rientranti nella regolamentazione del Codice.

Il componente più anziano svolge le funzioni di Presidente dell'Organo. Il Presidente convoca l'Organo nei casi previsti dal presente Codice, guida la discussione, dispone la comunicazione e la pubblicazione delle decisioni, cura i rapporti con l'Associazione, i soci e gli altri soggetti.

### *Articolo 35*

### **Funzioni e competenze**

L'Organo di controllo:

- a) promuove la diffusione del codice presso tutti i soggetti interessati;
- b) esamina le comunicazioni annuali delle aziende associate relative all'applicazione del Codice;
- c) propone le modifiche che eventualmente debbano essere apportate al Codice, sulla base delle comunicazioni ricevute o in seguito alla modifica della disciplina del settore;
- d) formula pareri sull'applicazione del Codice, su richiesta delle aziende associate o delle loro controparti contrattuali;
- e) esamina le controversie tra i soci, oppure tra questi e l'Associazione, e promuove un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Milano in caso di conflitto inerente alle materie trattate dal Codice;
- f) propone la decadenza dall'Associazione di quelle aziende che non sottoscrivono il Codice o sue successive modifiche entro un termine congruo;
- g) esamina le violazioni al Codice di cui abbia avuto notizia;
- h) dispone l'avvio del procedimento disciplinare;
- i) determina la sanzione applicabile a ciascuna violazione, in funzione della gravità e dell'eventuale reiterazione.

## **Capo II - Procedimento disciplinare**

### *Articolo 36*

#### **Avvio d'ufficio del procedimento**

Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio dall'Organo di controllo, qualora questo venga autonomamente a conoscenza di una violazione del Codice da parte di una azienda associata.

### *Articolo 37*

#### **Segnalazioni all'Organo di controllo**

Il procedimento disciplinare può essere avviato dall'Organo di controllo in seguito a una segnalazione da parte di una azienda associata o di una sua controparte contrattuale.

La segnalazione deve essere redatta per iscritto e indirizzata all'Organo di Controllo entro 30 giorni dalla scoperta della violazione. Nella segnalazione deve essere riportato:

- a) un comportamento attuato da una o più aziende associate;
- b) le disposizioni del Codice che si assumono violate.

La segnalazione inviata all'Organo di controllo deve essere sottoscritta. A richiesta, l'identità del sottoscrittore non è resa pubblica.

Allo scopo di facilitare le segnalazioni, L'Associazione predispone un modulo standard, il quale è allegato in calce al presente Codice e inserito nel sito Web dell'Associazione.

### *Articolo 38*

#### **Integrazione del contraddittorio**

Constatata la possibilità di una violazione del Codice, l'Organo di controllo:

- a) fissa la data dell'istruttoria, che deve svolgersi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) provvede a identificare i soggetti interessati;
- c) comunica loro la data, l'ora e il luogo in cui avrà luogo l'istruttoria, fissando congrui termini per la presentazione di documenti e di repliche;
- d) invita i soggetti interessati a comparire personalmente;
- e) segnala che, in mancanza di comparizione, l'Organo di controllo emetterà egualmente una decisione.

### *Articolo 39*

#### **Istruttoria**

Tutti i soggetti che partecipano all'istruttoria si obbligano previamente per iscritto a non divulgare le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della medesima.

Di seguito, il Presidente dell'Organo di controllo sollecita i soggetti che sono comparsi personalmente a illustrare le proprie ragioni, e, qualora lo ritenga necessario, li interroga senza formalità in relazione ai fatti e ai documenti presentati.

#### *Articolo 40*

### **Deliberazione**

Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, l'Organo di controllo delibera sulla violazione e sulle sanzioni che eventualmente ritenga di applicare, con voto segreto e a maggioranza semplice dei componenti.

#### *Articolo 41*

### **Decisione motivata**

Entro 20 giorni dalla deliberazione, l'Organo di controllo emette una decisione motivata. Questa è comunicata a tutti i soggetti interessati, ed è inserita in una apposita banca dati al fine esclusivo di consentire il monitoraggio dell'applicazione del Codice.

La sanzione della decadenza dall'Associazione è resa pubblica nei modi ritenuti più opportuni dall'Organo di controllo.

#### *Articolo 42*

### **Effetto vincolante delle decisioni**

Le decisioni emesse dall'Organo di controllo hanno effetto obbligatorio per l'Associazione e tutte le aziende associate.

## **Capo III - Sanzioni**

#### *Articolo 43*

### **Tipologie e contenuto delle sanzioni**

Le infrazioni al presente Codice, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione statutaria ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dell'Associazione. Di conseguenza, le sanzioni che l'Organo di controllo può applicare nei confronti delle aziende associate sono:

- a) la deplorazione scritta, contenente l'invito a uniformarsi al pronunciamento dell'Organo di controllo;
- b) la sospensione dalla Associazione per un periodo da sei mesi a un anno, che comporta per tale periodo:
  - 1) l'impossibilità di partecipare ai lavori degli organi sociali;
  - 2) il divieto di utilizzare il simbolo di riconoscimento dell'Associazione;
- c) l'esclusione dalla Associazione, in caso di gravi e reiterate violazioni del Codice. L'esclusione comporta:
  - 1) l'obbligo di restituire l'attestato ricevuto contestualmente all'adesione;

- 2) il divieto di utilizzare a fini pubblicitari il nome dell'Associazione, il simbolo di riconoscimento e la propria anteriore adesione al Codice.

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

### *Articolo 44*

#### **Pubblicità del Codice**

Il presente Codice verrà divulgato, a livello nazionale, attraverso iniziative apposite e/o di carattere generale, con l'ausilio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

### *Articolo 45*

#### **Rinvio ad altri codici di autodisciplina**

Le aziende associate applicano il codice di autodisciplina pubblicitaria.

Le stesse si impegnano ad aderire ai redigendi codici deontologici relativi alla raccolta, al trattamento e alla diffusione dei dati personali.



**ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRENDITORI  
IMPIANTI SPORTIVI**

**MODULO DI RECLAMO**

**DA INVIARE**

All'Organo di controllo A.P.I.I.S.  
Corso Venezia, 47/49 – 20121 Milano

Io sottoscritto signor/a \_\_\_\_\_  
Per conto dell'Impresa \_\_\_\_\_  
(specificare se legale rappresentante o altra qualifica \_\_\_\_\_  
Sede dell'Impresa \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

VI SEGNALO CHE LA SOTTO INDICARA AZIENDA  
HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI  
DEL CODICE A.P.I.I.S.

Impresa \_\_\_\_\_  
Sede dell'Impresa \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

DESCRIVO IN BREVE IL PROBLEMA:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TRASMETTO QUESTI DOCUMENTI O QUESTI ALTRI DATI:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dichiaro di aver ricevuto copia del Codice di Autodisciplina A.P.I.I.S. (si autorizza al trattamento dei dati ai sensi dell'art.10 della legge 675/96)

Data \_\_\_\_\_ Firma/Timbro \_\_\_\_\_

# **I N D I C E**

## **Titolo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Finalità del codice
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Rispetto dei principi dell'ordinamento, della legislazione e degli usi
- Art. 4 Regole generali di condotta
- Art. 5 Clausola di adesione
- Art. 6 Attestato di qualità e simbolo di riconoscimento
- Art. 7 Ambito operativo del codice e sua efficacia

## **Titolo II – NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Capo I – Norme miranti a garantire l'immagine e il decoro della categoria**

- Art. 8 Rispetto delle norme igieniche, sanitarie ed edilizie
- Art. 9 Condizioni minime di qualità degli impianti.
- Art. 10 Attrezzature
- Art. 11 Idoneità del personale
- Art. 12 Repressione dell'uso di sostanze illecite
- Art. 13 Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali
- Art. 14 Rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo
- Art. 15 Salvaguardia dell'ambiente

### **Capo II - Obblighi relativi ad attività commerciali**

- Art. 16 Requisiti minimi dei contratti
- Art. 17 Equità delle clausole contrattuali
- Art. 18 Soluzione conciliativa delle controversie
- Art. 19 Canoni di esecuzione dei contratti

### **Capo III – Obblighi di monitoraggio**

- Art. 20 Obblighi di comunicazione e segnalazione
- Art. 21 Obblighi di vigilanza

### **Capo IV – Regolazione dei rapporti con i principali stakeholders**

#### **Sezione I – Clienti**

- Art. 22 Obbligo di lealtà
- Art. 23 Obblighi informativi
- Art. 24 Certificato medico



- Art. 26 Sicurezza sul lavoro
- Art. 27 Istruzione ed ordini sul rispetto del Codice
- Art. 28 Divieto di pratiche di concorrenza sleale
- Art. 29 Pubblicità ingannevole
- Art. 30 Segnalazione di comportamenti lesivi della categoria
- Art. 31 Divieto di utilizzare informazioni riservate

#### **Sezione IV – Associazione di categoria**

- Art. 32 Obblighi informativi delle aziende associate
- Art. 33 Obblighi informativi dell'Associazione

### **Titolo III – APPLICAZIONE DEL CODICE**

#### **Capo I – Organo di controllo**

- Art. 34 Costituzione e composizione
- Art. 35 Funzioni e competenze

#### **Capo II – Procedimento disciplinare**

- Art. 36 Avvio d'ufficio del procedimento
- Art. 37 Segnalazione all'Organo di controllo
- Art. 38 Integrazione del contraddittorio
- Art. 39 Istruttoria
- Art. 40 Deliberazione
- Art. 41 Decisione motivata
- Art. 42 Effetto vincolante delle decisioni

#### **Capo III – Sanzioni**

- Art. 43 Tipologie e contenuto delle sanzioni

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 44 Pubblicità del Codice
- Art. 45 Rinvio ad altri codici di autodisciplina